

# **BGer 4A\_425/2022 vom 5. September 2024**

Bundesgericht, 2024-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_425\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_425_2022)

FR: TF 4A\_425/2022 du 5 septembre 2024

IT: TF 4A\_425/2022 del 5 settembre 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Conformemente all' art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.

### **E. 2.1**

La ricorrente riconosce che il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è in concreto raggiunto. Ritiene tuttavia che tale rimedio sia ammissibile, perché la controversia pone una questione giuridica di importanza fondamentale nel senso dell' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF . Secondo la ricorrente questa consisterebbe nel determinare se colui che riceve in deposito delle presunte garanzie debba essere considerato depositario di queste oppure semplice depositario delle buste che le conterrebbero.

### **E. 2.2**

I presupposti previsti dall' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono soddisfatti quando sussiste un interesse generale e impellente al chiarimento di una questione controversa da parte della massima istanza nazionale, per ottenere un'applicazione uniforme del diritto federale ed eliminare una notevole insicurezza giuridica ( DTF 144 III 164 consid. 1). L'esistenza di una questione giuridica d'importanza fondamentale va ammessa in maniera restrittiva ( DTF 135 III 397 consid. 1.2) e non è tra l'altro data se può senz'altro riproporsi in un caso con un valore litigioso sufficiente, cioè superiore a fr. 30'000.-- ( DTF 144 III 164 consid. 1; 143 III 46 consid. 1; 139 III 182 consid. 1.2; 137 III 580 consid. 1.1; 134 III 267 consid. 1.2.3; sentenza 4A\_611/2021 del 16 febbraio 2023 consid. 1.3).

Il patrocinatore della ricorrente ha inoltrato al Tribunale federale - oltre al ricorso in materia civile presentato nel 2017, concernente il processo pilota con un valore di lite superiore a quello minimo indicato nell' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF - cinque ricorsi diretti contro le sentenze emanate dai tribunali ticinesi nell'ambito delle cause promosse contro l'opponente. In tre di esse il valore litigioso di fr. 30'000.-- è superato. Ne segue che, proposto come ricorso in materia civile, il presente gravame si rivela di primo acchito inammissibile.

### **E. 3**

La sentenza impugnata è invece suscettiva di un ricorso subsidiario in materia costituzionale. Con tale rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in modo chiaro e dettagliato tale censura; le critiche di natura appellatoria si rivelano inammissibili ( DTF 146 IV 114 consid. 2.1, con rinvii). Una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere,

anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità ( DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).

#### **E. 4**

Di principio, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore ( art. 118 cpv. 1 LTF ); può rettificare o completare i relativi accertamenti se sono stati svolti in violazione del diritto ai sensi dell' art. 116 LTF ( art. 118 cpv. 2 LTF ). Il ricorrente deve quindi spiegare con precisione perché l'accertamento di un fatto rilevante per l'esito del procedimento è manifestamente insostenibile, indicando per quali ragioni esso sarebbe in chiara contraddizione con la situazione reale, si baserebbe su una svista evidente o sarebbe privo di qualsiasi giustificazione oggettiva (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 136 I 332 consid. 2.2).

La ricorrente commenta, critica e completa liberamente i fatti riportati nella sentenza impugnata. Sennonché invano si cerca nel ricorso una censura che soddisfa le predette esigenze di motivazione. Oltre che essere appellatorie, le doglianze esposte rispetto alla fattispecie riportata nella sentenza impugnata non hanno poi in larga misura alcuna spiegata o ravvisabile rilevanza per il presente giudizio (v. ad esempio la lamentela secondo cui l'opponente non sarebbe stato attivo per la C.\_\_\_\_\_ Inc., ma unicamente per delle persone che avevano dichiarato agire per conto di questa società). Anche laddove lamenta un accertamento dei fatti incompleto, ella nemmeno pretende - con precisi riferimenti agli atti - di avere sottoposto alle istanze inferiori, rispettando le regole della legge di procedura applicabile, i fatti che a suo avviso avrebbero dovuto essere considerati.

#### **E. 5**

La ricorrente, che ritiene la sentenza impugnata arbitraria, insiste su un'asserita contraddizione per quanto attiene all'oggetto del deposito, in particolare perché, pur avendo accertato che l'opponente medesimo era convinto di detenere delle garanzie, la Corte cantonale indica che questi sarebbe solo stato il depositario di quattro buste.

Ora colui che ha ricevuto in consegna una busta chiusa da una persona che gli comunica cosa vi avrebbe inserito, non diviene garante del suo contenuto per il solo fatto che non mette in dubbio quanto gli è stato riferito. Nemmeno dichiarando di non averla aperta e scrivendo sulla stessa quanto gli ha rivelato il deponente, il depositario certifica che la busta contenga effettivamente quanto raccontatogli: in assenza di ulteriori istruzioni il suo unico compito consiste nel custodire la busta di cui pensa di conoscere il contenuto. Ciò non si modifica neppure se il depositario tenta di informarsi sulla correttezza delle informazioni ricevute. Non sussiste quindi alcuna contraddizione né è ravvisabile come con la sua motivazione la Corte cantonale avrebbe violato il principio della lealtà secondo gli art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 1 Cost.

#### **E. 6**

Per il resto la ricorrente non formula alcuna censura che soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (sopra, consid. 3), atteso che si limita, seppure introdotta dall'invocazione del suo diritto di essere sentita e inserendo qua e là la parola arbitrario ("willkürlich"), a lamentare una violazione del diritto federale e in particolare della LFI.

#### **E. 7**

Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica invece assegnare ripetibili: l'opponente ha agito senza l'ausilio di un - altro - avvocato e non è quindi incorso in spese di patrocinio. Non sono nemmeno date le condizioni che giustificano un'eccezione a tale principio, lo stesso opponente sostenendo che la presente causa sia in sostanza uguale a quella pilota, già decisa nel 2017 ( DTF 129 II 297 consid. 5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.